



REGOLAMENTO SANZIONI

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e di determinazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da Regolamenti e Ordinanze emanato ai sensi dell'art 16 comma II della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 6 bis del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni con la legge 24 luglio 2008, n. 125.

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Procedimento

Art. 3 Pagamento in misura ridotta

Art. 4 Limiti edittali

Art. 5 Sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana

Art. 6 Sanzioni ad Ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 54 IV comma del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

Art. 7 Sanzioni ad Ordinanze sindacali e Determinazioni dirigenziali

Art. 8 Altre norme non rientranti nelle fattispecie precedenti

Art. 9 Sanzioni proporzionali

Art. 10 Esecuzione d'ufficio

Art. 11 Norma transitoria e finale

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento del Comune di Corsico, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco, alle ordinanze e alle determinazioni dirigenziali a contenuto ordinario.
2. Sono escluse dalla presente disciplina tutte le violazioni dei regolamenti comunali e altri provvedimenti aventi natura sanzionatoria, direttamente previsti da leggi nazionali o regionali nonché le ordinanze sindacali adottate per contingibilità ed urgenza in quanto sanzionate ex art. 650 del Codice Penale.

Articolo 2
(Procedimento)

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e dalla Legge Regionale Lombardia 01.02.2012, n. 1, ambedue recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è devoluta ai Responsabili dell'ente, ognuno per le materie di competenza.
3. Nell'ipotesi in cui si verificano situazioni di formale o sostanziale incompatibilità, la competenza relativa è esercitata, in via generale e residuale, dal Segretario Generale o da chi legittimamente lo sostituisce.
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 24.11.1981, n. 689.
5. Il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni e gli eventuali scritti difensivi di cui al precedente comma, con le controdeduzioni, devono essere trasmessi al dirigente competente a cura dell'ufficio dal quale dipende il verbalizzante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti.
6. Al fine dello snellimento delle procedure, per i casi di accertamenti di violazioni per i quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie senza sanzioni accessorie compiuti dal personale del Servizio di Polizia Locale, la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative ed a svolgere gli ulteriori atti esecutivi è devoluta al Responsabile del Settore.

Articolo 3
(Pagamento in misura ridotta)

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nel CAPO I e II della L. n° 689 del 24/11/1981.
2. Resta esclusa la possibilità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4
(Limiti edittali)

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali non contingibili ed urgenti, alle ordinanze e alle determinazioni dirigenziali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

2. Entro i limiti di cui al precedente comma 1, per i singoli regolamenti, ordinanze e determinazioni dirigenziali, sono stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni secondo quanto disposto dai successivi articoli.

Articolo 5

(Sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli art. 13 c.2, 33 c.1 e 2,8 c. 1, 10 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
2. Chiunque viola le altre disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
3. Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.
4. Qualora ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
5. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 6

(Sanzioni ad Ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 54 IV comma del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 IV comma del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 sono sanzionate dalle vigenti norme penali.
2. Chiunque viola le disposizioni delle ordinanze sindacali non contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 IV comma del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 7

(Sanzioni ad Ordinanze sindacali,Ordinanze e Determinazioni dirigenziali)

1. Chiunque viola Ordinanze sindacali,Ordinanze e Determinazioni dirigenziali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 8

(Altre norme non rientranti nelle fattispecie precedenti)

1. Chiunque viola altre norme, non rientranti nelle fattispecie precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 9

(Sanzioni proporzionali)

1. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Articolo 10

(Esecuzione d'ufficio)

1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 11

(Norma transitoria e finale)

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti regolamentari o in atti comunali.
3. Rimangono validi tutti gli atti adottati in precedenza all'entrata in vigore.